S T A T U T O

ALLEGATO "A" AL

SOCIETA' ITALIANA DI PATOLOGIA VEGETALE

N. DI REP.60.236

N. DI RACC.12.329

ART.1) Le attività sociali della Patologia vegetale italiana, espresse in precedenza dall'Associazione Fitopatologica Italiana e dalla Società Italiana di Fitoiatria, vengono continuate dalla Società Italiana di Patologia Vegetale.

La Società non ha fini di lucro. La sua sede è quella del Presidente in carica.

ART.2) La Società ha tra i suoi scopi preminenti:

1. la promozione degli studi e delle ricerche sui vari aspetti o settori della Patologia Vegetale;

2. la diffusione delle conoscenze relative alle malattie delle piante e ai loro agenti; la promozione di collaborazioni e di scambi tra cultori di Istituzioni operanti nel campo fitopatologico, nonchè di rapporti interdisciplinari in settori di ricerca fondamentale e applicata.

ART.3) Per raggiungere gli scopi di cui sopra, la società potrà:

1. organizzare convegni;

2. raccogliere e diffondere informazioni relative alle malattie delle piante;

3. mantenere collegamenti con altre organizzazioni scientifiche nazionali e internazionali e con Organi

tecnici ministeriali e regionali o altri Enti su problemi riguardanti la sanità delle piante;

4. curare in proprio la pubblicazione di periodici, notiziari o altro tipo di materiale bibliografico, iconografico e documentario per diffondere notizie sociali e per ospitare articoli e scritti dei soci e di collaboratori esterni.

ART.4) Possono far parte della società persone fisiche e soggetti giuridici qualificati che me facciano domanda scritta, ne accettino le finalità e versino l'importo della quota annua associativa. Ogni membro dovrà essere presentato da due soci e la sua ammissione è subordinata all'approvazione del Consiglio Direttivo. La qualità di Socio è perduta per volontarie dimissioni o per mancato pagamento della quota associativa per due anni consecutivi.

ART.5) La Società si compone di:

1. Soci Ordinari (persone fisiche);

2. Soci Sostenitori (persone fisiche o giuridiche e Enti Morali; le ultime due categorie sono rappresentate da una persona fisica);

3. Soci Onorari, nominati dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole dei 3/4 dei suoi componenti;

4. Soci Studenti (iscritti a Corsi Universitari, Scuole di Specializzazione e Dottorati di ricerca).

Le quote associative delle varie categorie sono fissate dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

ART.6) Organi della Società sono:
il Presidente, il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Generale dei Soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente in carica ed è costituito da sei Consiglieri, dal Segretario Tesoriere, designato dal Consiglio medesimo su proposta del Presidente in carica, e dal Presidente del precedente Consiglio. Il Presidente e i Consiglieri sono eletti per un triennio e non sono rieleggibili per la stessa qualifica per il triennio immediatamente successivo. Le elezioni avvengono per scrutinio segreto mediante schede di votazione inviate a tutti i soci.

ART.7) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta l'anno e ogni qualvolta la maggioranza dei suoi componenti lo richieda. Il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea la costituzione di Commissioni e Gruppi di Lavoro, l'organizzazione di convegni, seminari, corsi e ogni altra iniziativa o manifestazione utile al raggiungimento degli scopi che la Società si prefigge.

ART.8) L'Assemblea generale si riunisce in via ordi-

naria una volta l'anno per approvare il bilancio consuntivo ed esaminare le relazioni di attività, nonchè, alla scadenza del mandato triennale, per individuare candidature per le votazioni. La validità dell'Assemblea è assicurata dalla presenza del 50% dei soci in prima convocazione e da qualsiasi numero in seconda convocazione.

Le Assemblee straordinarie possono essere indette su richiesta di non meno di un quinto degli iscritti, con uno specifico ordine del giorno.

I soci possono farsi rappresentare alle Assemblee nel numero massimo di due deleghe per ogni socio presente.

ART.9) Il patrimonio della società è costituito dalle quote dei soci e da eventuali donazioni o lasciti, la cui accettazione sarà subordinata al parere del Consiglio Direttivo.

ART.10) L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ART.11) E' demandato al Consiglio Direttivo il compito di studiare le modalità mediante le quali introdurre eventuali modifiche o integrazioni dello Statuto. Tali modifiche dovranno essere poi approvate a maggioranza assoluta degli iscritti.

ART.12) In caso di scioglimento della Società, per

il quale occorre la maggioranza del 75% dei voti espressi a scrutinio segreto mediante schede inviate a tutti i soci, l'attivo sarà distribuito per deliberazione dell'Assemblea a Società, Istituzioni o Enti che perseguono scopi simili nel campo della Patologia Vegetale.

ART.13) Nella prima applicazione del presente statuto, le disposizioni dell'art.4 relative all'ammissione dei soci non saranno estese ai membri dell'Associazione Fitopatologica Italiana e a quelli della Società Italiana di Fitoiatria, per i quali sarà sufficiente una semplice domanda. Nelle more della costituzione degli Organi Direttivi, le domande saranno esaminate da una Commissione.

copia conforme all'originale, conservato in atti

di, che rilascia all'UFFICIO IMPOSTE

Roma 27 Maggio 1992

Claudio Fabbri

FABBRI CLAUDIO DI GIORDANO NOTAIO IN ROMA